

Codice A1816B

D.D. 13 maggio 2021, n. 1280

**CNTG766 - Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale lungo il Torrente Ghiandone (sponda sinistra), loc. Cascina Roberta, in comune di Barge (CN).  
Richiedente: Sig. Barrovero Aldo - Envie (CN).**



**ATTO DD 1280/A1816B/2021**

**DEL 13/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** CNTG766 – Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale lungo il Torrente Ghiandone (sponda sinistra), loc. Cascina Roberta, in comune di Barge (CN). Richiedente: Sig. Barrovero Aldo – Envie (CN).

**PREMESSO**

-che in data 04/02/2021, con nota protocollata al n. 5161/A1816B, il Sig. Barrovero Aldo ha presentato una richiesta di Concessione Breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d'acqua denominato Torrente Ghiandone (sponda sinistra), loc. Cascina Roberta, in comune di Barge (CN);

-che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Dott. Fabio Ribotta, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

-che in data 23/02/2021, con nota prot. n.9299/A1816B è stato trasmesso al Comune di Barge l'avviso per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio comunale come previsto dall'art. 8 del R.R. 14/R;

**CONSIDERATO**

che, l'intervento proposto in progetto prevede un taglio di utilizzazione del robinieto su area demaniale, e che il medesimo è previsto su una superficie di 1,1700 ha;

che in sede progettuale è previsto un prelievo di ca. 777 q.li di legname, cui attribuire un valore di macchiatico positivo, tenendo conto di una situazione di accessibilità al sito individuata come "buona" e che, sempre in progetto, è stato calcolato un valore di macchiatico (canone) pari a 1.180,72 euro;

che, a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 24/02/2021, si ritiene utile che nella fascia entro i 10 m. dal ciglio di sponda si effettui un taglio manutentivo con il rilascio di una copertura di chioma almeno pari al 20%, conservando i soggetti più stabili;

che, al fine di mantenere inalterata l'entità del prelievo, quest'ultimo potrà essere leggermente più

intenso oltre il limite dei 10 m. dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di copertura da rilasciare del 10%;

che, sulla base delle modalità di contrassegnatura delle piante da rilasciare, si ritiene utile che il rilascio avvenga per gruppi; potranno essere rilasciate piante singolarmente solo per quelle in cui il rapporto diametro/altezza ne garantisca la stabilità;

che con D.D. n. 2421/A1816B in data 19/03/2021 l'intervento in oggetto è stato autorizzato anche ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., per quanto concerne gli aspetti selvicolturali, che si allega in copia;

che, sempre in sede di istruttoria, si è provveduto a rideterminare la massa di prelievo di legname che risulta pari a 780 q.li (coeff. 7,5 q.li/mc), concordando sulle condizioni di accessibilità;

che, per quanto indicato sopra, è stato calcolato in sede istruttoria un valore di macchiatico pari a 1.185,60 euro;

che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di di Barge dal 24/02/2021 al 11/03/2021, pervenuto in data 12/03/2021 ed acquisito al n. 12788/A1816B di protocollo, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

che in relazione alla tipologia di taglio concedibile, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è **da intendersi pari a 1.185,60 euro**;

#### PRESO ATTO

-che il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria in data 23/03/2021 nella misura di euro 50,00;

-che il proponente ha provveduto al pagamento del canone (valore di macchiatico) in data 16/04/2021 nella misura di euro 1.185,60;

-che il proponente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai fini del presente provvedimento, come da documentazione pervenuta in data 26/04/2021 (Prot. ingresso n. 19765) e conservata agli atti.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D.LGS. 112/1998;
- L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008, art. 17;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- D.P.C.M. 22/12/2000;

- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- L.R. n. 5 del 05/05/2012, art. 23;

*determina*

di autorizzare il Sig. Barrovero Aldo ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua denominato Torrente Ghiandone (sponda sinistra), loc. Cascina Roberta, in Comune di Barge (CN) nelle aree individuate negli elaborati progettuali e nelle planimetrie allegate all'istanza citata in premessa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1) l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto e dovrà essere conforme ai medesimi elaborati; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate;

2) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella D.D. di autorizzazione selvicolturale n. 2421/A1816B in data 19/03/2021, che si allega in copia;

3) nella fascia entro i 10 m. dal ciglio di sponda si effettui un taglio manutentivo con il rilascio di una copertura di chioma almeno pari al 20%, conservando i soggetti più stabili;

4) al fine di mantenere inalterata l'entità del prelievo, quest'ultimo potrà essere leggermente più intenso oltre il limite dei 10 m. dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di copertura da rilasciare del 10%;

5) il rilascio dovrà avvenire per gruppi; potranno essere rilasciate piante singolarmente solo per quelle in cui il rapporto diametro/altezza ne garantisca la stabilità;

6) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui; il Sig. Barrovero Aldo è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati, dagli operai impiegati e dei mezzi d'opera utilizzati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spesa tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

**7) l'intervento dovrà essere limitato esclusivamente a quanto espressamente indicato in premessa, ovvero una superficie di intervento non superiore a 1,1700 ha e un prelievo di legname non superiore a 780 q.li;**

8) le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. ed al D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e per quanto non espresso, alle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

9) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire al di fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia e al di fuori di aree di possibile esondazione così come prescritto dall'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e comunque ad una distanza maggiore di m. 4.00 come ai sensi del R.D. 523/1904;

10) non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

11) al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso **il Sig. Barovero Aldo dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Comando Stazione dei Carabinieri-Forestale di Barge della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione;**

12) eventuali vie di esbosco, realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 52 comma c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

13) si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

14) dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza.

La presente autorizzazione **ha validità di anni 1 (uno)** attenendosi comunque a quanto dettato dal D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento forestale regionale vigente.

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

La presente Autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Il il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Sig. BARROVERO ALDO - Interventi selvicolturali su superfici demaniali in Comune di Barge, località Cascina Roberta - Istanza n. 57301/2021.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 57301/2021 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte - Sportello Forestale di Cuneo - dal Sig. BARROVERO ALDO, in data 05/02/2021 - assunta al Protocollo n. 5711;

VISTA la comunicazione di sospensione dei termini istruttori a causa della richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Barge dell'avviso relativo al taglio piante su area demaniale;

ATTESO che la pubblicazione all'Albo Pretorio è avvenuta nel periodo 24/02/2021 - 11/03/2021;

VISTA la successiva relata di pubblicazione, pervenuta in data 12/03/2021 (Prot. n. 12788) che attesta come non vi siano state opposizioni e/o osservazioni;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 13/13/2021, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Robiniето in stazioni di greto	1,1700	1,1700
Totale	1,1700	1,1700

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

## DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Sig. BARROVERO ALDO, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in nel Comune di Barge (località Cascina Roberta), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali pervenute, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Barge	-----	35	99*	1,1400	1,1400
Barge	-----	46	99*	0,0300	0,0300
Totale					1,1700

\* *superfici insistenti su proprietà demaniale, ramo acque*

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 1,1700;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- le tipologie forestali coinvolte sono le seguenti: Robiniето in stazioni di greto;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva la deroga dall'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento forestale regionale vigente;
- si prescrive il rilascio di una pianta viva ed una morta in piedi ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità, oltre i 10 m. dal ciglio di sponda;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento desunto dalle aree di saggio effettuate, risulta pari a 104 mc circa (ca. 780 q.li), comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto successivo; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà essere così eseguito:
  - a) per le piante presenti all'esterno dell'alveo inciso e sino a 10 m. dal ciglio di sponda, secondo il disposto dell'art. 37, C. 2, lett. b), Pto 1), dovrà avvenire mantenendo una copertura minima pari al 20%, conservando gli esemplari più stabili
  - b) per le piante presenti oltre il limite di 10 m. dal ciglio di sponda, secondo il disposto dell'art. 37, comma 3, ovvero in conformità al disposto dell'art. 55 che prevede un rilascio minimo di copertura del 10%, conservando prioritariamente tutte le latifoglie diverse dalla robinia
  - c) tenuto conto degli obblighi di rispetto di una maggior copertura nella fascia sino a 10 m dal ciglio di sponda, al fine di mantenere l'entità di prelievo prevista, si consente un leggero aumento dello stesso nelle aree oltre il limite dei 10 m dal ciglio di sponda, rispettando comunque il limite minimo di copertura del 10%;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione del suolo da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insacco di fenomeni di erosione

c1) chiusura e protezione degli accessi

c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

